



PIANO TRIENNALE CONDIVISO

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2016-2018

Roma, 11 16 12 2015

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CONI

Dott. Carlo Mornati)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CONI Servizi S.p.A.

(Dott. Marco Befera)

Indice

1.Premesse	3
1.1 CONI	3
1.2 Il CONI e la CONI SERVIZI S.p.A.: il contratto di servizio	4
1.3 La Missione del CONI	5
1.4 Il Piano Condiviso CONI – CONI Servizi e l'integrazione con il Modello 231/01	6
1.5 Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo	7
1.5 La struttura e i contenuti del documento	7
2. Obiettivi strategici e specifici di CONI e di CONI Servizi	8
3. Processo di gestione del rischio "corruzione"	
3.1 Identificazione delle attività a rischio	
3.2 Valutazione del rischio inerente	
3.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli	15
3.4 Valutazione di efficacia dei controlli	
3.5 Implementazione e monitoraggio delle azioni correttive	19
4.Ulteriori principi di controllo trasversali	. 20
5.Compiti e responsabilità degli attori della prevenzione	. 20
6. Nomina degli RPC	. 22
7.Poteri assegnati agli RPC	23
8.Flussi informativi verso il RPC	24
Allegato A - Matrice delle attività a rischio	
Allegato B - Matrice delle attività a rischio per Direzione CONI Servizi/Organi del CONI interessati	
Allegato C - Schede di valutazione del sistema dei controlli	27
Allegato D - Rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/01 e dalla L. 190/12 in tema di corruzione	28

1.Premesse

1.1 II CONI

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è un Ente Pubblico posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituisce la confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

L'Ente cura l'organizzazione e la promozione dello sport italiano, con lo scopo di ottenere la massima diffusione della pratica sportiva, la preparazione degli atleti, e si occupa di approntare i mezzi idonei per la partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Ww

Sono inoltre affidate al CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, la predisposizione di misure di prevenzione e repressione per l'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche nell'ambito dell'attività sportiva e l'adozione di ogni iniziativa idonea ad evitare ed eliminare ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.

Sono Organi del CONI:

- Il Presidente.
- La Giunta Nazionale.
- Il Consiglio Nazionale.
- Il Segretario Generale.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad oggi, nell'esecuzione dei compiti istituzionalmente affidati, il CONI riconosce:

- 45 Federazioni Sportive Nazionali.
- 19 Discipline Associate.
- 15 Enti di Promozione Sportiva.
- 20 Associazioni Benemerite.

1.2 Il CONI e la CONI SERVIZI S.p.A.: il contratto di servizio

In attuazione della Legge 178/02, CONI Servizi S.p.A. (di seguito anche "CONI Servizi" o "Società"), società di diritto privato interamente partecipata dal Ministero Economia e Finanze ("MEF") e funzionale al perseguimento di interessi pubblici, con il compito di espletare l'attività strumentale per l'attuazione dei compiti dell'Ente Pubblico CONI:

- è succeduta al CONI in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di finanziamento con gli Istituti di Credito;
- ha assunto in carico tutto il personale alle dipendenze CONI;
- è succeduta nella titolarità dei beni facenti capo all'Ente Pubblico CONI.

Il Presidente della Società e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dal CONI e nominati dal MEF.

Il controllo della gestione societaria della CONI Servizi viene esercitato dalla Corte dei Conti che ne riferisce l'esito alle Presidenze delle Camere del Parlamento.

I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi sono disciplinati da un contratto di servizio.

Il contratto di servizio si configura, quindi, come la fonte giuridica degli adempimenti concreti in ordine al conseguimento degli obiettivi affidati alla Società e rappresenta, in sintesi, lo strumento attraverso cui il CONI, di intesa con la Società, individua gli obiettivi stessi e l'entità delle risorse a ciò destinate. Il contenuto del contratto di servizio è inserito nel Piano Industriale della Società che viene approvato dall'azionista unico Ministero dell'Economia e Finanze.



1.3 La Missione del CONI


Il mandato istituzionale del CONI è chiaramente definito nel suo Statuto; Il CONI, Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), esplica il proprio mandato nella disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. La missione del CONI è così individuabile:

- Oly
- nella definizione dei principi fondamentali delle attività sportive anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale, contrastando qualsiasi forma di esclusione, diseguaglianza, discriminazione e violenza;
- nel promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età;
- nel promuovere la competitività delle squadre nazionali e salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale, anche curando l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici;
- nella tutela della salute degli atleti e nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi
 che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

Il contesto in cui il CONI opera è caratterizzato dalla presenza di altri attori istituzionali.

Lo Stato, infatti, definisce annualmente le risorse da destinare al "Sistema Sport" attraverso il CONI il quale, a sua volta, ridistribuisce risorse e servizi - direttamente o attraverso CONI Servizi - alle Federazioni Sportive Nazionali (e agli altri Enti istituzionalmente riconosciuti) che operano direttamente sul movimento sportivo e che hanno leve dirette sul raggiungimento degli obiettivi in base a cui lo Sport italiano è valutato, misurato nonché percepito dall'opinione pubblica e dalla comunità dei cittadini.

Il CONI, quindi, svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento, nonché di supervisione, sui soggetti istituzionali del "Sistema Sport", non agendo direttamente sulle singole discipline e movimenti sportivi, su cui invece operano direttamente i soggetti sopra indicati, occupandosi nelle discipline di rispettiva competenza, della diffusione e promozione del movimento sportivo, della selezione e preparazione degli atleti nazionali e dell'organizzazione di gare ed eventi.



1.4 Il Piano Condiviso CONI - CONI Servizi e l'integrazione con il Modello 231/01

In data 6 novembre 2012, a conclusione di un articolato e vasto percorso legislativo nazionale ed internazionale, è stata promulgata la Legge 190/12 recante "le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".


Tale disposto stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, tra cui il CONI, si dotino di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e sia compito dell'Organo di Indirizzo Politico dell'Amministrazione individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) a cui compete la predisposizione del suddetto Piano.

Nel dicembre 2014 il "Documento condiviso dal MEF e dall'ANAC per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal MEF" del Dicembre 2014 ha rappresentato la necessità per le "società controllate", tra cui CONI Servizi, di:

- a) redigere un Piano di Prevenzione della Corruzione;
- b) nominare il relativo Responsabile di Prevenzione della Corruzione;
- c) integrare il suddetto Piano con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231").

Visto l'assetto organizzativo e decisionale che caratterizza CONI e CONI Servizi, tenuto conto che CONI aveva già adottato il proprio P.T.P.C. e nominato il proprio RPC e che CONI Servizi S.p.A. aveva già adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, si è ritenuto di predisporre un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione "condiviso" di CONI e CONI Servizi S.p.A. e di integrarlo con il Modello 231 di CONI Servizi S.p.A.

Il P.T.P.C. condiviso garantisce la completezza della mappatura delle attività a rischio di CONI e CONI Servizi come specificato nei capitoli del presente documento ove è descritto l'approccio metodologico.



1.5 Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo

Ai fini dell'integrazione con il Modello 231 adottato dalla Società, gli RPC di CONI e CONI Servizi prendono atto di tutte le attività a rischio corruzione presenti nella mappatura del Modello 231 e individuano le attività ove è possibile costruire ulteriori ipotesi di condotta rilevanti per la L. 190/2012.

In sede di pianificazione delle attività annuali e ogni volta che lo ritengano opportuno, gli RPC si relazionano con l'OdV di CONI Servizi per valutare possibili sinergie ed opportunità e si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e viceversa

M

In sede di consuntivazione delle attività di controllo svolte, gli RPC condividono con l'OdV i risultati, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive condivise.

Gli RPC facilitano l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Gli RPC informano gli organi di controllo (Organismo di Vigilanza ai fini del D. Lgs. 231/2001, Collegio Sindacale, Magistrato della Corte dei Conti), su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività.

1.5 La struttura e i contenuti del documento

A seguito della presente premessa, il secondo capitolo descrive gli obiettivi strategici del CONI e di Coni Servizi per il triennio 2016-2018 in tema di prevenzione della corruzione; il terzo capitolo descrive il processo di gestione del rischio corruzione, illustra la metodologia di valutazione del rischio inerente e i principi di controllo a presidio dei rischi.

Il quarto capitolo contiene l'indicazione di ulteriori principi di controllo ad integrazione di quelli definiti nel terzo capitolo.

Il quinto capitolo definisce compiti e responsabilità degli attori coinvolti nella gestione del processo di gestione del rischio corruzione. I capitolo 6 e 7 definiscono i criteri nomina e revoca dei Responsabili della prevenzione della corruzione, mentre l'ultimo capitolo descrive le logiche dei flussi informativi.

Gli allegati contengono i format utilizzati per le diverse fasi operative:

- Allegato A Matrice delle attività a rischio, in cui per ciascuna attività sono indicati i reati perpetrabili, i
 possibili schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente;
- Allegato B Matrice delle attività per Direzione/Organi del CONI interessati;

- Allegato C Schede di valutazione del sistema dei controlli interni, che includono la descrizione delle
 attività in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile, la valutazione di adeguatezza dei
 controlli rilevati ed eventuali proposte di adeguamento;
- Allegato D Appendice dei rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/01 e dalla L. 190/12 in tema di corruzione.

2. Obiettivi strategici e specifici di CONI e di CONI Servizi

Il P.T.C.P. condiviso di CONI e CONI Servizi, in linea con quanto definito dal Piano Nazionale Anti-Corruzione attualmente in vigore, fa propri e conferma i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2015-2017:



- 1. ridurre le probabilità di accadimento di fenomeni di corruzione;
- aumentare le capacità di individuare casi di corruzione e migliorare i tempi di risposta;
- 3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Al fine di realizzare i propri obiettivi strategici, i Responsabili della Prevenzione della Corruzione definiscono all'interno del Piano Annuale gli obiettivi specifici per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e ne stabiliscono le relazioni con gli obiettivi strategici di riferimento.

Tale Piano è comunicato all'OdV di CONI Servizi in modo da valutare le possibili sinergie col relativo Piano d'Azione.

3. Processo di gestione del rischio "corruzione"

Il processo di gestione del rischio di corruzione del CONI e di CONI Servizi è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

- 1. Identificazione delle attività a rischio;
- 2. Valutazione del rischio inerente;
- 3. Valutazione di adeguatezza dei criteri di controllo e del rischio residuo;
- 4. Valutazione di efficacia del sistema di controllo;
- 5. Implementazione e monitoraggio delle azioni correttive.

3.1 Identificazione delle attività a rischio

Le attività a rischio presenti nel P.T.P.C. condiviso CONI – CONI Servizi sono individuate attraverso la costruzione di ipotesi di realizzazione della condotta in riferimento ai rischi-reato previsti dalla L. 190/2012. In un'ottica di integrazione col Modello 231, tali rischi sono suddivisibili nelle due seguenti tipologie:

- 1. Rischi-reato propri esclusivamente della L. 190/2012.
- 2. Rischi-reato della L. 190/2012 in comune con il D.lgs. 231/2001.

1) Rischi-Reato propri della L. 190/2012

Si tratta dei rischi relativi a fattispecie di reato proprie della L. 190/2012 ad esclusione di quelle fattispecie che sono richiamate anche dal D.lgs. 231/2001.

Si fa riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione individuati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale¹ che non essendo richiamati dal D.lgs. 231/2001, non sono presenti nel Modello 231 della Società (a titolo di esempio: peculato, abuso di ufficio, ecc.).

nuh


In tal senso, gli RPC valutano la presenza nell'ambito delle attività svolte dalla Società/dal CONI di rischi rilevanti per i reati previsti dalla L. 190/2012.

Tali rischi potrebbero essere relativi ad attività già individuate nel Modello 231 della Società, ma in relazione ad altre fattispecie di reato.

2) Rischi-Reato della L. 190/2012 in comune con il D.lgs. 231/2001

Si tratta dei rischi-reato previsti da entrambe le norme (es: corruzione, concussione, induzione indebita) e che quindi vertono su:

- a. attività già presenti nelle parti speciali del Modello 231, poiché in riferimento ad esse sono state definite ipotesi di interesse o vantaggio per la Società. In tal senso, gli RPC valutano per ciascuna di esse la sussistenza di ipotesi di condotta ulteriori a quelle del Modello 231 e rilevanti per la L. 190/2012;
- b. attività non presenti nelle parti speciali del Modello 231, poiché in riferimento ad esse non sono state previste ipotesi di interesse o vantaggio per la Società (ad esempio le ipotesi di corruzione in capo al soggetto passivo). In tal senso, gli RPC valutano la presenza nell'ambito delle attività svolte dalla Società/CONI di rischi rilevanti per la L. 190/2012.



¹ Come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "P.N.A.")

9

La figura seguente rappresenta le tipologie di attività individuate dal P.T.P.C. in relazione ai rischi reato delle due normative.



I. Attività afferenti i rischi reato propri della L. 190/2012 (ATT.1)

Si tratta di attività che riflettono il carattere "pubblicistico" del CONI, ancorché svolte o supportate da personale di CONI Servizi, e/o in cui si configura il ruolo di incaricato di pubblico servizio di personale di CONI Servizi e che pertanto non rilevano ai fini del Modello 231. A titolo di esempio, si fa riferimento soprattutto ai reati di peculato, abuso d'ufficio, le cui condotte si svolgono nell'ambito di attività che:

- rappresentano l'espressione di un potere-dovere istituzionale del CONI (es: l'attività di verifica amministrativo contabile presso le Federazioni Sportive Nazionali);
- sono propedeutiche o comunque rivolte all' emanazione di atti con cui si crea, modifica o estingue una determinata situazione giuridica in capo ad un soggetto esterno (es: assegnazione dei contributi alle Federazioni Sportive Nazionali, riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali, attività Antidoping...);
- hanno rappresentazione contabile sul Bilancio CONI, ancorché svolte e supportate da uffici CONI Servizi (es: sponsorizzazioni).

Tali attività potrebbero essere già individuate nel Modello 231, ma in relazione a differenti rischi-reato.

M

II. Attività afferenti i rischi-reato in comune con il D.lgs.231/01 (ATT.2)

Si tratta delle seguenti attività sensibili ai rischi reato comuni alle due normative (es. corruzione, induzione indebita, ...):

ATT.2A, ovvero attività già indicate nel Modello 231 per le quali, ai fini del P.T.P.C. sono ipotizzabili condotte realizzative ulteriori (ad esempio prive di interesse o vantaggio per la Società), ma nell'ambito dello stesso reato previsto nel Modello 231.

M

ATT.2B, ovvero attività non indicate nel Modello 231 poiché, seppur sensibili a reati previsti dal D.lgs.231/2001, risultano prive di ipotesi di interesse o vantaggio per la Società. Si fa riferimento soprattutto alla condotte "passive" del reato di corruzione nell'ambito di attività che:

- rappresentano l'espressione di un potere-dovere istituzionale del CONI (es: l'attività di verifica amministrativo contabile presso le Federazioni Sportive Nazionali);
- sono propedeutiche o comunque rivolte all' emanazione di atti con cui si crea, modifica o estingue una determinata situazione giuridica in capo ad un soggetto esterno (es: assegnazione dei contributi alle Federazioni Sportive Nazionali, riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali, attività Antidoping...);
- hanno rappresentazione contabile sul Bilancio CONI, ancorché svolte e supportate da uffici CONI Servizi (es: sponsorizzazioni).

3.2 Valutazione del rischio inerente

Per ciascuna attività appartenente alla tipologia ATT. 1 e ATT. 2, gli RPC effettuano la valutazione del rischio inerente al fine di definire una priorità di intervento. Tale valutazione è effettuata e aggiornatacol supporto e la collaborazione dei Responsabili delle strutture aziendali coinvolte.

Le attività a rischio presenti nel Modello 231 per le quali, ai fini del P.T.P.C. non sono ipotizzabili condotte realizzative ulteriori, non sono oggetto di valutazione del rischio in quanto già valutate dall'OdV ai fini del Modello 231.

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso una metodologia worst case, basata sulle seguenti dimensioni:

- Probabilità;
- Impatto potenziale.

Valutazione della probabilità di accadimento

La probabilità è valutata in relazione alle seguenti variabili:

Complessità della realizzazione: la complessità della realizzazione è definita in relazione ad elementi
 quali il numero di soggetti/uffici che è necessario coinvolgere per la realizzazione ipotetica dello

schema del reato, la pubblicità/diffusione degli atti/documenti oggetto di abuso, la complessità tecnica/fruibilità di tali documenti, etc.

Concretezza dell'interesse/vantaggio del soggetto corruttore/concusso: l'interesse/vantaggio ipotizzabile dalla condotta è definito in modo specifico e dettagliato al fine di determinare la reale "spinta motivazionale".

Per ciascuna variabile sono definiti i seguenti tre livelli:

Variabile	Alto Alto	Medio Maria Maria	Basso
	Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è superiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti.	Il numero di soggetti da coinvolgere per la certa realizzazione è inferiore a tre e tali soggetti appartengono a strutture differenti.	I soggetti da coinvolgere appartengono ad un'unica struttura.
Complessità di realizzazione della condotta	La condotta realizzativa coinvolge numerose attività aziendali e sistemi informativi dotati di controlli applicativi.	La condotta realizzativa comporta il coinvolgimento di differenti attività e sistemi informativi.	La condotta realizzativa non è articolata e difficoltosa e non comporta l'utilizzo di sistemi informativi dotati di controlli applicativi.
	Gli atti in cui si sostanzia la condotta presentano un elevato grado di diffusione e contenuti facilmente fruibili.	Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a determinate categorie di soggetti e presentano contenuti facilmente comprensibili solo agli interessati.	Gli atti in cui si sostanzia la condotta sono comunicati solo a richiesta e presentano contenuti altamente tecnici.
Concretezza dell'interesse o	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è concreto, diretto e immediato sia in capo al soggetto passivo che attivo.	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è concreto, diretto e immediato solo per uno dei due soggetti (attivo e passivo), mentre per l'altro l'ipotesi è più articolata e indiretta.	Il vantaggio o l'interesse ipotizzabile dalla condotta è difficilmente configurabile.
vantaggio del soggetto	Sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie in esame.	Sono presenti casi storici documentati relativi allo schema realizzativo della fattispecie, anche se non direttamente riconducibili al sistema "sport".	Non sono presenti casi storici documentati relativi alla fattispecie.



La valutazione del livello di probabilità (Alta, Media, Bassa) viene effettuata attraverso la seguente matrice, che esprime un valore di sintesi delle due variabili suesposte.


Livello di probabilità M Basso A A Complessità Medio B M A Alto B B M Medio Basso Alto Interesse/vantaggio

Ai fini della valutazione della probabilità sono inoltre presi in considerazione i seguenti ulteriori elementi qualitativi/quantitativi: frequenza degli atti/provvedimenti a rischio, presenza di forti sollecitazioni esterne, ambito professionale/istituzionale/di mercato ad elevato rischio, ecc.

Valutazione del livello di impatto potenziale

L'impatto potenziale di un evento corruttivo può esplicitarsi in differenti modi in relazione allo schema corruttivo e alla tipologia di attività sensibile ed è valutato in relazione alle seguenti dimensioni:

- Reputazionale: l'impatto reputazionale è valutato in relazione al livello di diffusione delle notizie da parte dei media e le relative conseguenze sull'immagine del CONI.
- Economico finanziario: l'impatto economico finanziario è valutato in relazione alla materialità del danno di CONI Servizi generato dalla commissione di un reato.
- Legale Sanzionatorio: l'impatto legale-sanzionatorio è connesso alla ipotesi di realizzazione del reato che può comportare l'avvio di un procedimento giudiziario e/o l'irrogazione di una sanzione. In tal senso tale dimensione presenta il medesimo livello di impatto su ogni attività sensibile pertanto, essendo una "costante" non è oggetto di valutazione.



La tabella seguente contiene la scala di valutazione del livello di impatto potenziale.

Dimensioni	Alto	Medio	Basso
Danno reputazionale	Attenzione da parte dei media nazionali (e internazionali) con danni di lungo termine all'immagine pubblica del CONI.	Attenzione perdurante di media locali con conseguenze sugli stakeholder del CONI.	Minima attenzione a livello di media locali e con una durata di breve termine.
Impatto finanziario	L'impatto finanziario stimabile è maggiore dell'1% del valore della produzione di CONI Servizi	L'impatto finanziario stimabile è compreso tra il 0,5% ed il 1% del valore della produzione di CONI Servizi	L'impatto finanziario stimabile è minore del 0,5 % del valore della produzione di CONI Servizi
Legale - sanzionatorio	Costante. Relativo all'avvio di proced	dimenti giudiziari e amministrativi. Ir	rogazione di sanzioni.



Valutazione del rischio inerente


La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso la combinazione dei livelli di probabilità e impatto potenziale per ciascuno schema corruttivo.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Alto (A) presenta una elevata significatività da cui conseguono sia la sua priorità per ciascuna fase successiva del processo di gestione del rischio che la cadenza dei monitoraggi periodici.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Medio (M) presentano una rilevanza condizionata dalla prioritaria assegnata alle attività che presentano un livello di rischio inerente alto.

Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Basso (B) sono caratterizzate dalla valutazione di opportunità circa i termini del monitoraggio e la realizzazione delle eventuali azioni correttive.

Livello di rischio inerente



Modalità operative

Gli RPC, con il supporto di UPCCIA, individuano annualmente le attività a rischio rilevanti ai fini della L. 190/2012 ed effettuano la valutazione del rischio inerente per ciascuna attività.

I risultati delle analisi svolte sono formalizzati in una *matrice delle attività a rischio*, in cui per ciascuna attività sono indicati i reati ipotizzabili, gli schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente (Allegato A).

3.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli

Considerato l'assetto organizzativo che caratterizza CONI e CONI Servizi, i criteri di controllo a presidio delle attività a rischio sono stati individuati in relazione a:

- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001;
- Misure per la prevenzione elencate nel PNA ritenute di maggiore rilevanza e/o in considerazione dell'assetto organizzativo CONI - CONI Servizi.

I criteri di controllo individuati sono applicabili in relazione ai differenti ambiti di attività svolti dal CONI o CONI Servizi come indicato dalla tabella che segue:

	Ente/S	Società
Criteri di controllo	CONI	CONI Servizi
1. Separazione delle funzioni	Da valutare l'applicabilità	✓
2. Tracciabilità dei dati e dei documenti	Da valutare l'applicabilità	✓
3. Formalizzazione dei poteri	✓	✓
4. Esistenza di procedure, protocolli o circolari per la regolamentazione dell'attività	✓	✓
5. Formazione del personale in tema di corruzione	✓	✓
6. Gestione dei conflitti di interesse e dei requisiti di onorabilità con riferimento ai reati di corruzione	✓	✓
7. Collegialità delle decisioni	Da valutare l'applicabilità	Da valutare l'applicabilità
8. Formalizzazione e motivazione delle decisioni	Da valutare l'applicabilità	Da valutare l'applicabilità
9. Trasparenza e pubblicità degli atti, dei documenti e dei dati	✓	✓



In relazione ai criteri suddetti sono rilevati e valutati dagli RPC con il supporto dei responsabili delle strutture aziendali coinvolte i controlli specifici di ciascuna attività sulla base della seguente scala di valori:

- 1) Adeguato Il controllo rilevato è adeguatamente strutturato in modo da ridurre il livello di rischio inerente di commissione del reato ad un livello di rischio residuo minimo.
- 2) Parzialmente Adeguato Il controllo rilevato presenta aspetti da revisionare/integrare ovvero necessità di miglioramento al fine di ridurre il livello di rischio residuo ad un livello minimo.
- 3) Non Adeguato Il controllo non è presente o non è logicamente in grado di ridurre il livello di rischio inerente, che rimane sostanzialmente invariato.



Alla valutazione dei singoli controlli sono associati i seguenti punteggi:

- 1 (Adeguato),
- 0,5 (Parzialmente Adeguato)
- 0 (Non Adeguato).


La sommatoria dei punteggi ottenuti dai singoli controlli esprime la valutazione sintetica del sistema di controllo sulla base dei seguenti range:

SISTEMA DI CONTRO	LLO SODDISFACENTE	SISTEMA DI CONTROLLO	O NON SODDISFACENTE
(range 10	00%-80%)	(range 7	79%-0%)
Adeguato	Migliorabile	Carente	Critico
Range: 100%-90%	Range:89% -80%	Range: 79% -51	Range:50%-0
Tutti i singoli controlli sono	Un controllo presenta la	Almeno due controlli	La maggior parte dei controlli
adeguati ovvero un controllo	necessità di interventi	presentano la necessità di	presentano la necessità di
presenta degli aspetti	sostanziali ovvero due	interventi sostanziali ovvero	interventi sostanziali ovvero
migliorativi volti a ottimizzare	controlli presentano aspetti	più controlli presentano	presentano aspetti
il sistema di controllo ritenuto	migliorativi volti a ottimizzare	aspetti migliorativi volti a	migliorativi volti a ottimizzare
complessivamente	il sistema di controllo ritenuto	ottimizzare il sistema di	il sistema di controllo ritenuto
soddisfacente.	complessivamente	controllo ritenuto	complessivamente non
	soddisfacente.	complessivamente non	soddisfacente.
		soddisfacente.	

La valutazione di adeguatezza dei singoli controlli e del sistema di controllo esula da ogni valutazione sull'efficacia degli stessi, che è oggetto della fase successiva del sistema di gestione del rischio.

Il livello di **rischio residuo o "mitigato"**, definito come il rischio che rimane in capo ad una attività/processo in seguito alla valutazione di adeguatezza del sistema di controllo, scaturisce dalla combinazione dei livelli di rischio inerenti e dalla valutazione del sistema di controllo come indicato nella seguente matrice:

Rischio residuo/mitigato



* 70

Valutazione sistema di controllo

Area degli interventi con priorità immediata: Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Alto" e il sistema di controllo appare complessivamente "non soddisfacente" (carente o critico) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire e attuare interventi correttivi da realizzarsi tempestivamente dando priorità alle attività a rischio che presentano aspetti di controllo critici.

Area degli interventi a breve termine: Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Medio/Basso" e il sistema di controllo appare complessivamente "non soddisfacente" (carente o critico) relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario definire interventi correttivi da attuarsi dando priorità agli interventi dell'area precedente, ma mantenendo un livello di attenzione costante su tali attività a rischio.

Area del monitoraggio/interventi di medio termine: Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Alto" e il sistema di controllo appare complessivamente "soddisfacente" (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; è pertanto necessario continuare a monitorare l'effettivo funzionamento del sistema di controllo ovvero l'eventuale presenza di cambiamenti organizzativi, tecnici, procedurali,...In alcuni casi il sistema di controllo, già soddisfacente, presenta aspetti di ottimizzazione rispetto a cui valutare la possibilità di intervento dando priorità agli interventi definiti in relazione alle Aree precedenti.

Area delle opportunità: Il livello di rischio inerente delle attività è stato valutato "Medio/Basso" e il sistema di controllo appare complessivamente "soddisfacente" (adeguato o migliorabile) in relazione alla sua capacità di mitigare tale livello di rischio; pertanto non si rilevano necessità di intervento prioritarie.

nh

Modalità operative


Gli RPC, con il supporto di UPCCIA, effettuano una valutazione circa la presenza e l'adeguatezza dei controlli di ciascuna attività a rischio individuata nel P.T.P.C.

La mappatura e la valutazione dei controlli è effettuata sulla base di un self-assessment condotto con i Responsabili delle singole attività e dell'analisi dei documenti a supporto. Per ciascuna attività a rischio sono chiaramente distinti gli ambiti decisionali di CONI da quelli operativi di CONI Servizi.

I risultati delle analisi effettuate sono formalizzati nei seguenti deliverables:

- Matrice delle attività per Direzione/Organi del CONI interessati (Allegato B);
- Schede di valutazione dei controlli, che includono la descrizione delle attività in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile, la valutazione di adeguatezza dei controlli rilevati e le eventuali azioni correttive (Allegato C).

La Relazione di sintesi suddetta, ai fini della realizzazione degli interventi, è trasmessa al Segretario Generale di CONI e all'Amministratore Delegato di CONI Servizi.



3.4 Valutazione di efficacia dei controlli

Date le valutazioni sul rischio residuo, alcune attività sono oggetto di specifici test (monitoraggio) volti a valutare l'efficacia operativa dei controlli.

L'efficacia è verificata individuando l'eventuale presenza di errori nell'applicazione dei controlli attraverso l'identificazione di incongruenze negli attributi che caratterizzano i documenti relativi alle operazioni e le attività esaminate.

Di norma i test sono effettuati in modo campionario-non statistico e con un numero sufficiente di transazioni (item) da cui trarre conclusioni ragionevolmente valide per tutta la popolazione di riferimento.

MN

Per determinare la numerosità del campione, quando possibile si fa riferimento a quanto indicato dalle associazioni e istituzioni nazionali/internazionali competenti in materia di internal auditing.

Le modalità di selezione del campione normalmente utilizzate sono di tipo casuale, a intervalli, a stratificazioni, a giudizio professionale, ovvero combinando i suddetti metodi.

3.3.2 Modalità operative

Gli RPC definiscono nel Piano Annuale di prevenzione della Corruzione i test da effettuare sulle attività a rischio. Per ciascun test eseguito è realizzata una scheda che contiene il programma di lavoro, la metodologia e l'esito del test.

UPCCIA supporta gli RPC nell'effettuazione dei test e redige una relazione di sintesi al riguardo.

La relazione è trasmessa all'Amministratore Delegato e al Segretario Generale del CONI che la inviano per le azioni di competenza alle strutture competenti dei suggerimenti e degli interventi da realizzare.

3.5 Implementazione e monitoraggio delle azioni correttive

3.4.1 Premessa metodologica

Gli interventi correttivi sono effettuati delle competenti strutture aziendali col supporto di UPCCIA e degli RPC.

3.4.2 Modalità operative

I Responsabili delle attività a rischio effettuano gli interventi correttivi col supporto di UPCCIA, che ne relaziona agli RPC.

Gli RPC condividono anche con l'OdV lo stato di avanzamento degli interventi correttivi.

4. Ulteriori principi di controllo trasversali

Oltre ai principi di controllo sopra individuati, gli RPC di CONI e CONI Servizi riconoscono come ulteriori elemento di prevenzione e controllo:

- il "whistleblowing", quale applicativo e procedura di gestione delle segnalazioni che garantisce, nei limiti di legge, la riservatezza del segnalante
- la formazione, come leva gestionale volta a creare una cultura e un ambiente di controllo volto alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. In tal senso, gli RPC definiscono annualmente gli interventi formativi in una logica "risk based" ovvero dando priorità al personale che opera sui processi che presentano un più elevato grado di rischio e fornendo gli strumenti metodologici volti a far riconoscere i cd "red flag" o "falsi positivi" di ciascun processo, intesi come elementi rispetto a cui valutare la necessità di segnalazione.



5. Compiti e responsabilità degli attori della prevenzione

La Giunta del CONI quale organo di indirizzo politico dell'Ente:

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza del CONI;
- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione "condiviso" con CONI Servizi entro le scadenze di legge;
- è informata del Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione e della relativa Relazione annuale.

Il Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi quale organo di indirizzo politico della Società:

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza di CONI Servizi;
- approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione "condiviso" con il CONI entro le scadenze di legge;
- è informato del Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione e della relativa Relazione annuale.

Il Piano si intende validamente approvato quando è deliberato da entrambi gli Organi suddetti.

Il Segretario Generale del CONI e l'Amministratore Delegato di CONI Servizi:

- approvano il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione "condiviso" qualora non siano previste riunioni degli Organi a ciò preposti entro le scadenze di legge. In tal caso, il suddetto Piano viene ratificato alla prima riunione utile della Giunta Nazionale e del Consiglio di Amministrazione.
- ricevono le relazioni di verifica e di stato avanzamento degli interventi definiti dal RPC;

- ricevono le segnalazioni degli RPC circa i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli interventi o degli obblighi di pubblicazione,
- effettuano le azioni necessarie ed opportune in caso di segnalazioni del RPC,
- comunicano alla Direzione Risorse Umane i casi rilevanti, anche di mancato supporto e collaborazione con gli RPC, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

I Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC):



- predispongono e aggiornano il Piano Triennale "condiviso" di Prevenzione della Corruzione e lo trasmettono alla Giunta Nazionale del CONI e al Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi per l'approvazione e ne effettuano la pubblicazione e la trasmissione alle competenti autorità o enti pubblici vigilanti;
- predispongono il Piano Annuale di Prevenzione della Corruzione e ne danno notizia alla Giunta
 Nazionale e al Consiglio di Amministrazione;
- redigono e pubblicano la Relazione annuale sulle attività svolte entro le scadenze di legge e ne danno notizia alla Giunta Nazionale e al Consiglio di Amministrazione;
- trasmettono le relazioni di verifica delle misure di controllo e di stato avanzamento degli interventi al Segretario del CONI e all'Amministratore Delegato di CONI Servizi;
- monitorano la realizzazione degli interventi da parte dei Direttori di Area;
- pianificano la formazione del personale con logiche risk-based;
- si relazionano con l'OdV di Coni Servizi nelle diverse fasi di pianificazione delle attività, gestione e monitoraggio delle azioni correttive al fine di valutare possibili sinergie;
- si relazionano almeno annualmente con il Collegio Sindacale;
- riferiscono almeno una volta l'anno in Giunta Nazionale del CONI e Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi;
- segnalano i casi di mancato supporto o collaborazione, mancato o ritardato adempimento degli
 interventi o degli obblighi di pubblicazione al Segretario del CONI e all'Amministratore Delegato di CONI
 Servizi nonché, per quanto di competenza all'OIV.In caso di inazione degli organi suddetti RPC
 effettuano la segnalazione direttamente all'ANAC:
- controllano e garantiscono la regolare attuazione dell'accesso civico.

I Direttori di Area:

- supportano e collaborano con gli RPC nel'individuazione e valutazione dei rischi e delle misure di controllo dei processi di competenza;
- attuano le misure di controllo e gli interventi correttivi definiti dagli RPC;
- effettuano le segnalazioni ad RPC ritenute opportune o necessarie, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno;
- garantiscono la trasmissione dei documenti e delle informazioni di competenza su cui vertono obblighi di pubblicazione.




Il personale dipendente e i collaboratori coinvolti nelle aree a rischio corruzione:

- eseguono le attività di competenza nel rispetto delle procedure predisposte per l'attività a rischio corruzione;
- effettuano le segnalazioni ritenute opportune e necessarie, anche in relazione a malfunzionamenti del sistema di controllo interno.

6. Nomina degli RPC

Gli RPC devono poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine:

- a) la nomina del RPC è effettuata secondo quanto previsto nel capitolo 5 ed ha una durata pari al quadriennio olimpico;
- b) l'incarico è rinnovabile;
- c) Gli RPC possono essere revocati dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa;
- d) la revoca dell'incarico è automatica nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- e) nei casi di cui alle precedenti lett. c) ed d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.



7. Poteri assegnati agli RPC

Agli RPC sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di controllo previste nel Piano Triennale condiviso. A tal fine sono garantiti agli RPC i seguenti poteri:

- gestiscono il processo di predisposizione e aggiornamento del PTPC col supporto e la collaborazione dei Direttori di Area e, nel caso di mancato o inadeguato supporto, effettuano le segnalazioni all'Amministratore Delegato di CONI Servizi e al Segretario Generale del CONI;
- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, effettuano le segnalazioni all'Amministratore Delegato di CONI Servizi e al Segretario Generale del CONI;

Ms

 riferire all'Amministratore Delegato di CONI Servizi e al Segretario Generale del CONI nonché all'OIV, alla Direzione Risorse Umane ovvero all'ANAC e ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, gli RPC dispongono della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; in particolare possono richiedere documenti e informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere e possono effettuare interviste o audizioni al personale e i collaboratori aziendali che sono tenuti a renderle.

Tutti i soggetti aziendali a qualsiasi titolo coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione e fornire le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del Piano triennale e annuale, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Gli RPC segnalano i casi di mancato supporto e collaborazione all'Amministratore Delegato di CONI Servizi e al Segretario Generale del CONI che informano la Direzione Risorse Umane per l'applicazione delle responsabilità disciplinari di cui al CCNL e al sistema disciplinare vigente.

In caso di inadempimento delle responsabilità connessi al ruolo di Responsabili della prevenzione della corruzione si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL e al Sistema disciplinare vigente.

Agli RPC non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo gli RPC sono supportati dall'Ufficio Presidenza Corporate Compliance Internal Auditing di CONI Servizi (UPCCIA).

Gli RPC sono provvisti di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di CONI Servizi provvede a dotare annualmente UPCCIA di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese a supporto delle attività degli RPC.

Gli RPC possono avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPC potrà avvalersi:

all

- della Funzione Legale in ordine all'interpretazione della normativa rilevante;
- della Funzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Piano di Prevenzione, del Programma per la trasparenza e del Codice Etico.

I Responsabili della prevenzione della corruzione, nonché i soggetti dei quali gli stessi, a qualsiasi titolo, si avvalgano, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196

8. Flussi informativi verso il RPC

L'obbligo di fornire informazioni al RPC è uno strumento per agevolare l'attività di prevenzione e di accertamento di condotte non in linea con le disposizioni aziendali o di legge e di carenze o raggiri delle misure di prevenzione.

L'obbligo è rivolto prioritariamente alle funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione.

Gli RPC definiscono i destinatari, i contenuti e le tempistiche degli obblighi informativi.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i soggetti responsabili di processi a rischio corruzione devono riferire al RPC in merito ai controlli effettuati sull'attività svolta;
- devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di
 commissione, dei reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le
 regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Piano di
 Prevenzione e nel Codice Etico;

• il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) deve farlo attraverso i canali dedicati (Procedura - Whistleblowing). Gli RPC agiscono in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

ruh



Allegato A - Matrice delle attività a rischio

Per ciascuna attività a rischio sono indicati i reati perpetrabili, i possibili schemi di condotta e la valutazione del rischio inerente.

AT	ATTIVITA'		REATI			VALU	TAZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	ERENTE		
Tipologia Codice	e Attività a rischio	Reati ipotizzabili	Possibile schema di	Ĭ	Probabilità (A)		Valutazione Probabilità	dw	Impatto (B)	Valutazione Impatto	Livello di RISCHIO INERENTE
attivita	ra e		commissione dei reato	Variabili	Commenti	Livello	(A)	Variabili	Commenti	(B)	(A)x(B)
				Completely della	A liei della	Alto					
				compressing delia	variabiles	Medio		Danno reputazionale	< <analisi della="" variabile="">></analisi>		
				alioizazzione.	Validabile	Basso					
		< <elencazione dei="" reati<="" td=""><td></td><td></td><td>all of initial way</td><td>Alto</td><td>Alto</td><td></td><td></td><td>Alto</td><td>Alto</td></elencazione>			all of initial way	Alto	Alto			Alto	Alto
4П.1/АП.2 se1, se.	АП.1/АП.2 se1, se2, < <nome dell'attività="">> rilevanti per l'attività a</nome>	rilevanti per l'attività a	<cur> <</cur>	Concretezza dell'Interesse o	scandilsi della	Medio	Medio	Impatto finanziario	< <analisi della="" variabile="">></analisi>	Medio	Medio
e D	2	rischio>>	realizzativa>>	vantaggio del soggetto	Validbillev	Basso	Basso			Basso	Basso
					دارمان اماري	Alto					
				Dati quali-quantitativi	scandist della	Medio		Legale - sanzionatorio	< <analisi della="" variabile="">></analisi>		
					Vallabilev	Basso		5			

Allegato B - Matrice delle attività a rischio per Direzione CONI Servizi/Organi del CONI

interessati

Per ciascuna attività a rischio, sono indicati l'Owner (O), eventuali altre Direzioni coinvolte (C) e Organi del CONI interessati in fase decisionale (D).

			Direzio	Direzioni CONI Servizi	Servizi			0	rgani COI	7	
Cod.	Cod. Attività a rischio	Direzione 1	Direzione 2	Direzione 3	Direzione 4	Direzione 2 Direzione 3 Direzione 4 Direzione Organo 1 Organo 2 Organo 3 Organo 4 Organo	Organo 1	Organo 2	Organo 3	Organo 4	Organo
se1	se1 < <nome attività="">></nome>	0/0	0/C	2/0	0/ 0	0/C 0/C 0/C 0/C	Q	Q	D	Q	D



Allegato C - Schede di valutazione del sistema dei controlli

Le schede contengono la descrizione delle attività a rischio in riferimento a ciascun criterio di controllo applicabile, la valutazione di adeguatezza dei controlli rilevati ed eventuali proposte di adeguamento, nonché la valutazione del rischio inerente/residuo.

Cod;; se1, se2,	Attività sensibile: <	Strutturale coinvoltale < <direzioni coni="" di="" servizi="" spa="">></direzioni>	Rischio inerente ALTO/MEDIO/BASSO	Rischio residuo/mitigato ALTO/MEDIO/BASSO

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Goaffolli		œ.	Can Analysis
Criteri di controllo	Criteri di controllo esistenti	Valutazione dei criteri di controllo rilevati	Gap	Proposte di adeguamento/miglioramento
1. Separazione delle funzioni	CONI: <-Descrizione del controllo, se esistente/applicabile>>	Adeguato Parzialmente Adeguato	<>Descrizione del gap, nel caso di valutazione "Parzialmente Adecuard" o	<>Descrizione della proposta di adeni amento mi alla di adeni amento mi alla manto mi alla manto ne alla manto mi alla manto ne alla manto mi alla mi alla manto mi alla manto mi alla mi alla manto mi alla manto m
	CONI Servizi SpA; < CDescrizione del controllo, se esistente/applicabile>>	Non Adeguato		gap>>
	CONI: < <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	Adeguato	< <descrizione caso="" del="" di<="" gap,="" nel="" td=""><td><<descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione></td></descrizione>	< <descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione>
2. Tracciabilità dei dati	CONI Servizi SpA: <cdescrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></cdescrizione>	Parzialmente Adeguato Non Adeguato	valutazione "Parzialmente Adeguato" o "Non Adeguato">>	adeguamento/miglioramento, relativamente al gap>>
3. Formalizzazione dei poteri	CONI: < <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	Adeguato	< <descrizione caso="" del="" di<="" gap,="" nel="" td=""><td><<descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione></td></descrizione>	< <descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione>
di firma e poteri autorizzativi	CONI Servizi SpA; < < Descrizione del controllo, se esistente/apolicabile>>	Parzialmente Adeguato Non Adeguato	valutazione "Parzialmente Adeguato" o "Non Adeguato">>	adeguamento/miglioramento, relativamente al gap>>
4. Esistenza di procedure,	CONI: <cdescrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></cdescrizione>	Adequato	< <descrizione caso="" del="" di<="" gap,="" nel="" td=""><td><<descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione></td></descrizione>	< <descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione>
protocolli o circolari per la regolamentazione dell'attivtà	CONI Servizi SpA:	Parzialmente Adeguato Non Adeguato	valutazione "Parzialmente Adeguato" o "Non Adeguato">>	adeguamento/miglioramento, relativamente al gap>>
	< <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>			
i	<u>COM!</u> : < <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	Adequato	< <descrizione caso="" del="" di<="" gap,="" nel="" td=""><td><<descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione></td></descrizione>	< <descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione>
5. Formazione del personale in tema di corruzione	CON/ Servizi SpA:	Parzialmente Adeguato Non Adeguato	valutazione "Parzialmente Adeguato" o	adeguamento/miglioramento, relativamente al
	< <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	,	0	L
6. Gestione dei conflitti di interesse e dei requisiti di onorabilità con solo	CONI: < CDescrizione del controllo, se esistente/applicabile>>	Adeguato Parzialmente Adeguato	<< Descrizione del gap, nel caso di valutazione "Parzialmente Adecuard" o	< <descrizione adeniamento="" al<="" della="" di="" miniforamento="" proposta="" relativamente="" td=""></descrizione>
riferimento ai reati di corruzione	CONI Servizi SpA; < CDescrizione del controllo, se esistente/applicabile>>	Non Adeguato		deport
7. Collegialità delle decisioni	CONI: < <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	Adeguato Parzialmente Adeguato	<< Descrizione del gap, nel caso di valutazione "Parzialmente Adecuard" o	< <descrizione adeniamento="" al<="" della="" di="" miniforamento="" proposta="" ralativamente="" td=""></descrizione>
	<u>CONI Servizi SpA</u> ; < <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	Non Adeguato	"Non Adeguato">>	e de de la companya d
8. Formalizzazione delle	CONI: < <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	Adeguato	< <descrizione caso="" del="" di<="" gap,="" nel="" td=""><td><<descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione></td></descrizione>	< <descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione>
decisioni	CONI Servizi SpA: <->	Parzialmente Adeguato Non Adeguato	valutazione "Parzialmente Adeguato" o "Non Adeguato">>	adeguamento/migiloramento, relativamente al gap>>
9. Trasparenza e pubblicità	<u>CONI</u> : < <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	Adeguato	< <descrizione caso="" del="" di<="" gap,="" nel="" td=""><td><<descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione></td></descrizione>	< <descrizione della="" di<="" proposta="" td=""></descrizione>
degli atti, dei documenti e dei dati	CONI Servizi SpA: < <descrizione applicabile="" controllo,="" del="" esistente="" se="">></descrizione>	Parzialmente Adeguato Non Adeguato	valutazione "Parzialmente Adeguato" o "Non Adeguato">>	adeguamento/miglioramento, relativamente al gap>>



Allegato D - Rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/01 e dalla L. 190/12 in tema di corruzione

Reati	D.lgs. 231/2001	L. 190/12
Art. 314 - Peculato		✓
Art. 315 - Malversazione a danno di privati		✓
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui		√
Art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato	✓	✓
Art. 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	✓	✓
Art. 317 - Concussione	✓	√
Art. 317-bis - Pene accessorie		✓
Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione	√	√
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	✓	✓
Art. 319-bis - Circostanze aggravanti	✓	✓
Art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari	√	1
Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità	✓	✓
Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	✓	✓
Art. 321 - Pene per il corruttore	✓	✓
Art. 322 - Istigazione alla corruzione	✓	✓
Art. 322-bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere		
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle	✓	✓
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri		
Art. 322-ter - Confisca		✓
Art. 323 - Abuso di ufficio		✓
Art. 323-bis - Circostanza attenuante		✓
Art. 324 - Interesse privato in atti di ufficio		✓
Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione		7
d'ufficio		✓
Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio		✓
Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione		✓
Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un		
agente della forza pubblica		√
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità		√
Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro		
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa		✓
Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose		
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o		✓
dall'autorità amministrativa		
Art. 335-bis - Disposizioni patrimoniali		√

who